



FIERA
AGRICOLA
DI SAN BIAGIO
2015

SERVIZIO INTERCOMUNALE POLIZIA LOCALE MEDIA PIANURA VERONESE - DISTRETTO VR – 5 C ***(Provincia di Verona)***

Bovolone - Angiari - Concamarise - Isola Rizza – Oppeano - Palù – Roverchiara – Salizzole - San Pietro di Morubio

Uso di prodotti fitosanitari e tutela della salute ***La circolazione delle macchine agricole***

Cacciolari Marco – Comandante Polizia Locale Distretto VR 5 C

Bovolone, 30 gennaio 2015



Città di Bovolone – Polizia Locale

Le macchine agricole nel codice della strada





... il codice della strada

Articolo 57

Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali **e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario**, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività.



suddivisione:

SEMOVENTI:

- a) Trattori agricoli con 2 o più assi
- b) Macchine agricole operatrici a 2 o più assi
- c) Macchine agricole operatrici ad 1 asse



TRAINATE:

- a) Macchine agricole operatrici portate
- b) Macchine agricole operatrici semiportate
- c) Rimorchi agricoli





Macchine agricole trainate

Le macchine agricole trainate sono prive di motore proprio e si agganciano ad una macchina agricola semovente, eccetto quelle ad 1 asse, (*es. il motocoltivatore*).

Possono essere di tipo:

- a) portato, se la loro massa poggia completamente sulla trattrice trainante;
- b) semiportato, se la loro massa grava in parte sulla trattrice trainante ed in parte sulle ruote dell'attrezzatura stessa trainata;
- c) rimorchi agricoli trainabili da trattrice, con almeno 1 asse, destinati al trasporto di merci ed aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t.

Una precisazione: i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t sono considerati parte integrante della trattrice agricola.



Macchine agricole trainate e portate





Documenti necessari per la circolazione:

❖ Durante la marcia su strada è necessario avere con sé i seguenti documenti:

❖ - patente di guida;

❖ - carta di circolazione della trattrice o della macchina semovente;

❖ - carta di circolazione del rimorchio (se di massa complessiva superiore a 1,5 t);

❖ i contrassegni assicurativi della macchina agricola e del rimorchio, assieme al certificato assicurativo.

❖ - certificato di idoneità tecnica del rimorchio, comprese le macchine operatrici trainate (se di massa complessiva inferiore a 1,5 t);





Sono privi di documenti:

Sono privi di documenti di circolazione i seguenti veicoli:

- attrezzature portate e semiportate (in quanto fanno parte integrante della trattrice sulla quale sono montate);
- gli aratri, gli erpici e le seminatrici.

La circolazione con una macchina agricola senza avere a seguito i documenti indicati in originale,

comporta una *sanzione amministrativa* per ogni documento non esibito (art. 180 comma 1 e 7 del CdS), con il successivo obbligo di portare in visione tali documenti alle forze di Polizia entro il termine imposto dal funzionario accertatore, pena una ulteriore *sanzione amministrativa* (art. 180 comma 8 del Codice della Strada).



Documenti necessari per condurre le macchine agricole:

- **patente di guida** di categoria A1 per macchine agricole o complessi che non superano 1,60 m. di larghezza, 2,5 m. di altezza e 2,5 t. di massa complessiva a pieno carico e non superano la velocità di 40 km/h. Patente B per macchine agricole diverse dalle precedenti;
- **targa di riconoscimento** contenente dati immatricolazione; l'ultimo elemento convoglio di macchine agricole deve avere stessa targa della macchina trainante. Rimorchi agricoli di massa inferiore a 1,5 t. muniti di targa speciale, contenente i dati di immatricolazione;
- **contrassegno posteriore veicolo** riportante velocità massima consentita (40 Km/h. se dotate di pneumatici o 15 Km/h se cingolate);



Assicurazioni:



Il codice civile obbliga il proprietario, in solido con il conducente, a risarcire i danni arrecati a persone, animali e cose durante la circolazione del veicolo. Per questo tipo di responsabilità è obbligatorio stipulare una polizza assicurativa che copre i danni suddetti, entro i limiti dei massimali fissati. La copertura assicurativa vale anche per i danni derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione. La assicurazione risarcisce anche i danni subiti dalle persone trasportate, ma solo se il veicolo è adibito al trasporto di persone.

L'omessa copertura assicurativa è sanzionata dall'art. 193 del Codice della Strada che prevede sanzioni fino a circa 3.200,00 euro oltre al sequestro finalizzato alla confisca del mezzo che opererà in determinate condizioni.



Dotazioni minime delle macchine agricole per la circolazione su strada

- **dispositivi segnalazione visiva ed illuminazione prescritti.**
- **dispositivi di frenatura e di sterzo**
- **pneumatici o cingoli (dotati di pattini);**
- **attrezzature dotate di ruote orientabili**
- **dispositivi silenziatori per rumore e di scarico;**
- **dispositivi di segnalazione acustica;**
- **dispositivo retrovisore;**
- **dispositivi amovibili per protezione parti pericolose;**
- **idonei dispositivi di traino**
- **superfici trasparenti e dispositivo tergivetro parabrezza**
- **sistemi per trasporto passeggeri (non oltre 3),**
- **dispositivi previsti da norme su sicurezza (arco di protezione) ed igiene sul lavoro e contro inquinamento ambientale.**



Targhe delle macchine agricole

I mezzi agricoli devono sempre essere muniti di:

- targa di immatricolazione della trattrice;
- targa ripetitrice della trattrice applicata sulla parte posteriore del rimorchio;
- targa di immatricolazione del rimorchio se di massa complessiva superiore a 1,5 t;




Figura III 4/n Art. 258 (1)

TARGA RIPETITRICE PER MACCHINE AGRICOLE
TRAINATE E PER MACCHINE OPERATRICI TRAINATE

(1) Figura così sostituita dall'art. 235 del
D.P.R. 16.9.1996, n. 610 (v. "codice della strada" pag. E.051).



... è bene sapere che:

- La targa non può essere modificata, deve essere sempre ben pulita e, quando previsto, illuminata dalla prescritta luce bianca in modo da renderla leggibile ad almeno 20 metri.
- Se la targa, con il trascorrere degli anni, risultasse non perfettamente leggibile perché sbiadita o ricoperta di ruggine, è necessario provvedere ad una nuova immatricolazione della macchina agricola.



Sanzioni relative alle targhe delle macchine agricole:

Circolare su strada pubblica con macchine o rimorchi agricoli sprovvisi di targa di immatricolazione, comporta una sanzione amministrativa ed il fermo di 3 mesi del mezzo (art. 113 comma 5 del CdS); inoltre se la targa non è rifrangente, la sanzione prevista è il ritiro della targa stessa ed il fermo amministrativo del veicolo fino a nuova immatricolazione (art. 100 commi 5 e 13 del CdS), mentre se la targa è installata irregolarmente è prevista una sanzione amministrativa con il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi (art. 100 commi 9 e 11 del CdS).

La targa ripetitrice non può essere autoprodotta (o in cartone) e qualora sia occultata da attrezzi o da macchine trainate deve essere montata su sbarra amovibile (art. 164 c. 1 e 8 del CdS), pena una sanzione amministrativa con decurtazione di 3 punti sulla patente di guida ed il ritiro momentaneo dei documenti.



Immatricolazione delle macchine agricole:

Sono soggette ad immatricolazione e quindi sono in possesso della carta di circolazione le seguenti macchine agricole:

- le trattrici agricole
- le macchine operatrici a 2 o più assi
- i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t

Non sono soggette ad immatricolazione e quindi per la loro circolazione è richiesto solo un certificato di idoneità tecnica, le seguenti macchine agricole:

- le macchine operatrici semoventi con 1 asse (si precisa comunque che per la circolare su strada, anche queste macchine devono essere sottoposte a copertura assicurativa)
- i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 t
- le macchine operatrici trainate



Documenti necessari per condurre le macchine agricole:

- **patente di guida** di categoria A1 per macchine agricole o complessi che non superano 1,60 m. di larghezza, 2,5 m. di altezza e 2,5 t. di massa complessiva a pieno carico e non superano la velocità di 40 km/h. Patente B per macchine agricole diverse dalle precedenti;
- **targa di riconoscimento** contenente dati immatricolazione; l'ultimo elemento convoglio di macchine agricole deve avere stessa targa della macchina trainante. Rimorchi agricoli di massa inferiore a 1,5 t. muniti di targa speciale, contenente i dati di immatricolazione;
- **contrassegno posteriore veicolo** riportante velocità massima consentita (40 Km/h. se dotate di pneumatici o 15 Km/h se cingolate);



Revisione delle macchine agricole:

L'art. 34, comma 48 della legge 221/2012 è stato modificato l'art. 111 del Codice della Strada che trattava la revisione delle macchine agricole.

La nuova norma prevede (prevedeva) l'adozione entro il 28 febbraio 2013 di un decreto interministeriale che doveva stabilire cosa revisionare e con quali modalità dal 1 gennaio 2014.

Successivamente, sono state fatte due proroghe, al 28 giugno ed al 31 dicembre 2014 ma, ad oggi, il decreto non è ancora stato emanato.

In mancanza di un nuovo rinvio dal 1 luglio 2015 dovrebbero iniziare le revisioni ma ad oggi sembra sia in cantiere una ulteriore proroga per l'approntamento **dei Centri Privati abilitati alla revisione che dovranno ovviamente ricevere indicazioni certe per la metodologia dei controlli.**



Dispositivi di segnalazione visiva: lampeggiante

Le macchine agricole semoventi di cui all'art. 104 commi 7 ed 8 del CdS (*trattrici agricole con attrezzature di tipo portato e semiportato e macchine agricole eccezionali*), debbono essere equipaggiate con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero dei Trasporti, o conformi a direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU, recepiti dal Ministero dei Trasporti.

Il dispositivo deve essere montato sulla macchina semovente ovvero, nel caso di complessi, sulla macchina traente o su quella trainata in modo tale che, rispetto ad un piano orizzontale passante per il centro ottico del dispositivo, venga assicurato un campo di visibilità non inferiore a 10°, verso il basso e verso l'alto, su un arco di 360°.





Problemi relativi alla circolazione dei sistemi di distribuzione di fitosanitari

- la sagoma in quanto in assetto da lavoro, in molti casi, superano le sagome limite previste dal Codice della Strada e quindi non possono circolare sulla strada a meno che siano dotati di apposite autorizzazioni
- la circolazione sulla strada deve essere fatta senza prodotti miscelati ma, eventualmente, con il solo carico di acqua
- non si possono eseguire lavorazioni dalla sede stradale in quanto la stessa circolazione delle macchine agricole è vincolata al trasferimento ed al trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario



Sagoma limite delle macchine agricole

Alle macchine agricole semoventi e a quelle trainate che circolano su strada, si applicano, per la sagoma limite, le norme stabilite dall'art.61 del CdS rispettivamente per i veicoli in generale e per i rimorchi.

Ogni veicolo compreso il suo carico non deve superare :

- metri **2.55** in larghezza
- metri **4.00** in altezza
- metri **12.00** in lunghezza
- metri **16.50** se complessi (l'insieme di una macchina agricola semovente e una trainata è denominato “convoglio”).



Eventi critici

Chi si trova alla guida di una macchina agricola su strada si sente “al sicuro”, ma non per questo non è fonte di turbativa per la circolazione stradale ad esempio:

- quando nell'incrociare gli altri veicoli su strade strette non accosta o rallenta;
- quando non favorisce il sorpasso di altri veicoli





Eventi critici

quando deve sorpassare ciclisti o ciclomotori con velocità molto simili alla sua;





1.

Eventi critici

quando attraversa la sede stradale, anche in fase di svolta – con il proprio passo - senza tenere conto dell'arrivo a forte velocità di altri utenti della strada.





Eventi critici





Eventi critici





Eventi critici

